

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2014.

Definizione di poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in qualità di commissari governativi per l'attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare l'articolo 18, comma 8-ter, che prevede l'attribuzione di poteri derogatori, fino al 31 dicembre 2014, ai sindaci e ai presidenti delle province interessate per gli interventi e le finalità di cui al medesimo articolo 18, commi 8 e 8-ter;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 novembre 2013, prot. n. 906, con il quale la somma complessiva di euro 150.000.000,00, già ripartita tra le regioni dalla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 69 del 2013, è stata assegnata agli enti locali sulla base delle graduatorie predisposte e approvate dalle regioni competenti in virtù dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili trasmessi alle stesse entro il 15 settembre;

Considerata l'urgenza di intervenire in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, e di garantire pertanto il regolare svolgimento del servizio scolastico;

Considerato che per i suddetti fini è stata prevista dal citato articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, una procedura più snella e immediata che consente di assegnare in tempi rapidi agli enti locali le risorse disponibili e di procedere celermente all'affidamento dei lavori, proprio al fine di realizzare tutti gli interventi nell'anno 2014;

Considerato che il richiamato articolo 18, comma 8-ter, prevede, per le suddette finalità e per gli interventi previsti dai commi 8 e 8-ter, che i sindaci e i presidenti delle province operino in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, in modo da poter rispettare i tempi di affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, pena la revoca dei finanziamenti nonché quelli di trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere alla definizione dei poteri derogatori rispetto alla normativa vigente da attribuire ai sindaci e ai presidenti delle province interessati dagli interventi di cui al citato decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, nonché per gli interventi di cui al comma 8 del medesimo articolo 18;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e poteri derogatori

1. I sindaci e i presidenti delle province, interessati dagli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, e di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, operano in qualità di commissari governativi fino al 31 dicembre 2014 al fine di attuare le misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Per i suddetti interventi i sindaci e i presidenti delle province di cui al comma 1 sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

- 1) articolo 11, commi 10 e 12;
- 2) articolo 12, comma 1, terzo periodo;
- 3) articolo 12, comma 2, terzo periodo;
- 4) articolo 12, comma 3, terzo periodo;
- 5) articolo 48, commi 1 e 1-bis;
- 6) articolo 70, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;
- 7) articolo 71;
- 8) articolo 122, comma 5, secondo periodo;
- 9) articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;


10) articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza di cui ai commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni;

11) articolo 125, comma 6;

b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: tutte le disposizioni strettamente connesse agli articoli derogabili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicati alla lettera a);

c) articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che l'intervento comporti mutamenti della destinazione d'uso o modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



3. I poteri derogatori di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi cofinanziati con i fondi di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella misura minima di euro 20.000,00 e per una percentuale minima del venti per cento dell'importo progettuale.

4. Le risorse assegnate agli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

Roma, 22 gennaio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri

LETTA

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*

CARROZZA

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*

LUPI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014, n. 622

14A02228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 2014.

Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2013/299/UE, Euratom del 14 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 169 del 21 giugno 2013, relativa alla fissazione del periodo, dal 22 al 25 maggio 2014, in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni

urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente decreto

Art. 1.

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

14A02276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 2014.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono stati convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la decisione del Consiglio Europeo n. 2013/299/UE del 28 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 181 del 29 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

